

**CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AL
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, AMMASSO,
DIFFERENZIAZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI PRODOTTI NEI MERCATI ALL'INGROSSO DI MILANO**

C.I.G. N. _____

TRA

La SO.GE.M.I. S.p.A. - Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano S.p.A., con sede in Milano, alla via Cesare Lombroso n. 54 – C.F. e Partita I.V.A. n. 03516950155, in persona del suo _____ e Legale Rappresentante _____, di seguito indicata anche come "Stazione Appaltante"

e

La _____, con sede legale in _____, alla via _____, C.F. e Partita I.V.A. n. _____, in persona del _____ nella sua veste di _____ della società _____, in forza dei poteri conferitigli con procura speciale autenticata con atto del dr. _____, notaio in _____, rep. n. _____ del _____, registrato in _____ il _____, di seguito indicata anche come "Appaltatore"

di seguito indicate sia Parte che congiuntamente Parti.

premesso

che la SO.GE.M.I. S.p.A., in riferimento alla L.R. n. 6/2010 ed in virtù della convenzione stipulata con il Comune di Milano in data

27.05.1980, svolge attività di gestione dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano;

che le aree, i locali, i punti di vendita, le attrezzature e qualsiasi spazio, nessuno escluso, con le eventuali adiacenze e pertinenze sono il luogo e/o il mezzo per l'esercizio delle attività commerciali e dei servizi;

che in data _____ 2015 è stata indetta una gara d'appalto pubblica con procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento strade delle aree mercatali, raccolta, ammasso e differenziazione dei rifiuti prodotti nel Mercato Ortofrutticolo, pulizia ed igienizzazione dei quattro padiglioni di vendita del Mercato Ortofrutticolo, trasporto rifiuti interno per tutti i Mercati all'Ingrosso di Milano, trasporto e smaltimento rifiuti speciali il cui valore presunto complessivo a base d'asta da ribassare è stato fissato in Euro _____ al netto di I.V.A., così determinato:

1. importo del servizio posto a base d'asta: Euro _____ al netto di I.V.A., soggetto a ribasso
2. importo relativo ai costi per la sicurezza derivanti dall'analisi dei rischi interferenziali: Euro _____ al netto di I.V.A., non soggetto a ribasso

giuste determinazioni della Stazione Appaltante in data _____.

che il calcolo del suindicato valore presunto complessivo a base d'asta, ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. n. 163/2006 (di seguito, per brevità, anche solo il "CODICE") e s.m.i., tiene conto anche

dell'eventuale rinnovo del contratto;

che la gara è stata aggiudicata unicamente con il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa a favore del soggetto classificatosi al primo posto nella graduatoria di merito, la cui offerta ha conseguito il punteggio totale finale più elevato, risultante dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica ed a quella economica;

che l'Appaltatore è pienamente consapevole dell'importanza, in funzione dell'attività della Stazione Appaltante, che il servizio oggetto del presente contratto sia eseguito con tempestività e nel pieno rispetto della *lex specialis* di gara, anche al fine di evitare l'esposizione della stessa Stazione Appaltante a pretese risarcitorie avanzate da terzi concessionari o, comunque, da fruitori di spazi, locali o impianti che fanno parte dei Mercati all'Ingrosso;

che, in seguito all'espletamento di tutte le fasi del procedimento di gara, è risultata aggiudicataria del servizio il concorrente _____, che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

che a seguito all'esito positivo dei controlli di rito previsti dalla legge, effettuati dalla Stazione Appaltante nei confronti dell'aggiudicatario, si è addivenuti alla stipulazione del presente contratto;

che l'Appaltatore, accettando l'appalto, dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di disporre di idonea organizzazione, capitali, maestranze, capacità tecnica ed amministrativa, necessarie per adempiere all'incarico affidatogli e garantire lo svolgimento a regola d'arte dei servizi prestati, con organizzazione dei mezzi necessari;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

le premesse e gli allegati costituiscono parte integrale e sostanziale del presente contratto.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore l'appalto di tutte le prestazioni connesse, conseguenti e comunque necessarie per la corretta e regolare prestazione dei servizi, di seguito elencati:

- servizio di spazzamento delle strade nelle aree mercatali;
- servizio di raccolta, ammasso e differenziazione dei rifiuti prodotti nel Mercato Ortofrutticolo;
- servizio di pulizia e igienizzazione dei quattro Padiglioni di vendita del Mercato Ortofrutticolo;
- trasporto rifiuti interno per tutti i Mercati all'Ingrosso;
- trasporto e smaltimento rifiuti speciali.

E ciò, in piena conformità con il presente Contratto d'Appalto, il Capitolato speciale d'Appalto, il bando integrale di gara e tutta la documentazione di gara.

L'Appaltatore dichiara di essere pienamente in grado, grazie alla propria organizzazione aziendale, di svolgere le prestazioni richieste dalla Stazione Appaltante conformemente al Capitolato speciale d'appalto ed al bando integrale di gara.

L'Appaltatore dichiara che tutti i documenti di cui al seguente articolo 2 sono sufficienti ed idonei ad individuare completamente i servizi oggetto dell'appalto ed a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni conseguenti e necessarie per l'esecuzione a regola d'arte

delle prestazioni e per la buona organizzazione del cantiere.

Art. 2 - DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Ai soli fini della registrazione, le Parti rinunciano ad allegare i documenti che costituiscono parte integrante del contratto, di seguito elencati:

2.1 il Capitolato speciale d'Appalto;

2.2 la Planimetria con evidenziate le aree e i locali oggetto delle prestazioni richieste;

2.3 il Bando integrale di gara datato _____ 2015;

2.4 il documento "Analisi di rischio safety delle aree mercatali e analisi delle interferenze"; D.U.V.R.I.

2.5 il Patto di Integrità sottoscritto dall'Appaltatore;

2.6 l'Offerta economica formulata dall'Appaltatore in data _____;

2.7 il Progetto Tecnico presentato dall'Appaltatore in data _____;

2.8 la lettera di aggiudicazione provvisoria in data _____ e restituita in data _____ controfirmata dall'Appaltatore per accettazione e benestare;

2.9 il Modulo di presa visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico di SO.GE.M.I. S.p.A.

Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha durata di mesi trentasei, con decorrenza dal _____ 2015 e termine il _____, con esclusione di ogni tacito rinnovo o proroga.

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, a suo insindacabile

giudizio, la facoltà di rinnovare il presente contratto per un ulteriore periodo, sino a dodici mesi dodici.

Art. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per la piena e puntuale esecuzione del presente contratto e per l'intera durata contrattuale di mesi trentasei di cui al precedente articolo 3, la Stazione Appaltante riconoscerà all'Appaltatore il corrispettivo complessivo di Euro _____ (_____) al netto di I.V.A., così definito:

- Euro _____ (_____) al netto di I.V.A. per i servizi oggetto del presente contratto, già ribassato dello sconto offerto in sede di gara pari al _____ %;
- Euro _____ (_____) al netto di I.V.A., relativo ai costi per la sicurezza derivanti dall'analisi dei rischi interferenziali non ribassabili.

I pagamenti avverranno, mediante bonifico bancario, dietro presentazione di regolari fatture, a 30 giorni fine mese data fattura.

Tale pagamento sarà effettuato solamente se le singole fatture saranno accompagnate da benestare scritto di verificata regolare esecuzione del servizio, rilasciato dagli incaricati preposti da SO.GE.M.I. S.p.A.

Nessun pagamento sarà effettuato prima della sottoscrizione del presente Contratto.

Le eventuali penali comminate secondo l'articolo 16, rubricato "penali", del presente contratto, potranno essere dedotte, dalla

Stazione Appaltante, dai corrispettivi dovuti all'Appaltatore o, eventualmente, dal deposito cauzionale, con obbligo di integrale reintegro dello stesso entro trenta giorni.

Art. 5 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Contratto e di tutta la documentazione facente parte integrante dello stesso, indicata all'articolo 2.

Per tutto quanto non espressamente regolato dai suddetti documenti si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore, in particolare al CODICE.

Art. 6 - OBBLIGHI E DOVERI DELL'APPALTATORE

L'appalto viene aggiudicato dalla Stazione Appaltante ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente Contratto e dei relativi allegati.

L'Appaltatore, pertanto, s'impegna ad osservare scrupolosamente tutte le indicazioni, prescrizioni, normative e quant'altro indicato nel Contratto e nel Capitolato speciale d'Appalto e relativi allegati.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente, per iscritto, alla Stazione Appaltante ogni sua modificazione societaria e/o di organismi tecnici.

Parimenti, in ipotesi di mutamento del controllo dell'Appaltatore e/o degli organi amministrativi dell'Appaltatore, dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è tenuto a:

- rispettare le specifiche tecniche indicate nel progetto offerto in sede di gara che – allegato al presente capitolato – ne è parte integrante e sostanziale.
- fornire a SO.GE.M.I. S.p.A. i recapiti ed i nominativi del soggetto responsabile del servizio per conto dell'appaltatore e delle persone reperibili per qualsiasi emergenza;
- utilizzare solo personale qualificato a norma di legge, in numero adeguato, munito di patente e/o di quant'altro necessario (es attestati partecipazione ai corsi secondo gli Accordi Stato Regioni –“Decreto Attezzature”) alla regolare esecuzione del servizio, qualora il lavoro da svolgere richieda tali documenti e/o qualifiche. I nominativi del personale operativo dipendente dall'Appaltatore dovranno essere preventivamente segnalati per iscritto a SO.GE.M.I. S.p.A., entro tre giorni dal conferimento dell'appalto; nel caso di successive sostituzioni temporanee l'appaltatore si obbliga a comunicare a SO.GE.M.I. S.p.A., con un preavviso minimo di 24 ore, i nominativi dei nuovi addetti. Nominare un “responsabile del servizio”, che risponda a SO.GE.M.I. S.p.A. in caso di eventuali contestazioni e che provveda, in caso di necessità, all'eliminazione delle cause delle contestazioni stesse;
- garantire che gli addetti ai servizi che prevedono un orario prefissato obbligatorio, siano presenti 30 minuti prima dell'inizio dell'attività e rimangano sulle aree mercatali sino al termine delle operazioni;

- provvedere a tutte le incombenze necessarie per l'attuazione delle prestazioni oggetto del servizio, secondo le indicazioni e le modalità previste nel presente contratto e nella documentazione di gara e, comunque, sempre a seguito di ordine di servizio di SO.GE.M.I. S.p.A, che verifica anche il corretto svolgimento delle prestazioni relative a tutti gli altri servizi dell'area interessata;
- svolgere il servizio in oggetto, oltre ad eventuali prestazioni di emergenza, con le modalità e gli orari che saranno stabiliti e comunicati dalla SO.GE.M.I. S.p.A., in funzione delle esigenze delle varie attività;
- utilizzare attrezzature e mezzi meccanici adeguati alle operazioni da compiere;
- fornire il servizio senza alcuna interruzione per l'intera durata del presente contratto, con la presenza costante, durante tutti i giorni di attività dei mercati, del numero necessario di addetti qualificati e specializzati;
- adeguare l'attività lavorativa alle prescrizioni e alle direttive che possono di volta in volta essere impartite per iscritto da SO.GE.M.I. S.p.A.;
- osservare ed a far osservare ai propri dipendenti le norme di sicurezza vigenti. Si impegna comunque a provvedere, a cura e carico propri e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) e s.m.i., la piena e completa sicurezza durante l'esercizio

dei servizi e l'incolumità delle persone addette per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone, cose, o a terzi, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza SO.GE.M.I. S.p.A da qualsiasi responsabilità.

Sono a completo carico dell'Appaltatore gli oneri e i costi relativi a:

- divise per il personale impiegato;
- tessere aziendali di riconoscimento;
- tutte le attrezzature/mezzi atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione delle pulizie, la fornitura ed il mantenimento di tutti i contenitori, il trasporto e lo smaltimento presso impianti debitamente autorizzati dei seguenti rifiuti:
 - residui/rifiuti, di qualsiasi natura fisica e chimica, derivanti dallo spazzamento, dal lavaggio delle strade nonché dal lavaggio e dalla sanificazione dei bidoni e dei cassonetti.
 - trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali indicati nel capitolato speciale d'appalto

L'appaltatore è tenuto ad utilizzare macchine ed attrezzature nel modo più razionale possibile, tenendo presenti i rischi ed i limiti che vi sono nella meccanizzazione dei lavori di pulizia, oggetto del presente contratto. L'impiego delle attrezzature e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche devono essere perfettamente compatibili con l'attività di SO.GE.M.I. S.p.A, conformemente a quanto previsto dal progetto tecnico presentato, tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato di funzionamento. Tutte le macchine impiegate per la pulizia devono

essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti.

L'Appaltatore dovrà fornire settimanalmente regolari *reports* sulle attività svolte.

L'appaltatore dovrà predisporre, fornire ed allestire a propria cura e spese, monoblocchi destinati a spogliatoi, servizi igienici ed uffici; gli stessi dovranno essere collegati all'impianto fognario e collegati all'alimentazione elettrica ed idrica. Le spese di fornitura idrica ed elettrica saranno a totale carico dell'appaltatore per la durata dell'intero contratto. Il tempo massimo di allestimento dei servizi accessori di cui sopra non potrà superare trenta giorni solari dall'avvio dell'appalto.

L'Appaltatore, per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, dovrà:

- avvalersi esclusivamente di personale dipendente, regolarmente assunto o, qualora si trattasse di Società cooperativa, anche dei propri soci, forniti in numero adeguato in relazione alla quantità e qualità dei servizi stessi;
- consegnare a SO.GE.M.I. S.p.A., entro 7 giorni dall'avvio del servizio, copia del libro unico e/o del libro soci, se cooperativa;
- fare indossare ai lavoratori una divisa idonea e riconoscibile, dotarli di tutte le attrezzature in regola con le normative vigenti e munire ciascuno di una tessera di riconoscimento da esporre, che dovrà riportare la ragione sociale, il nome del lavoratore ed il personale numero di matricola. Le tessere di accesso ai mercati verranno rilasciate dalla Direzione dei Mercati e saranno differenti dalle

tessere di riconoscimento sopra menzionate.

- nominare il “Responsabile dell’Appalto” il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto a SO.GE.M.I. S.p.A.;
- nominare il “Responsabile di Servizio Operativo” il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto a SO.GE.M.I. S.p.A.; questa figura dovrà coordinare l’esecuzione dei servizi e la disciplina dei lavoratori, essere garante della qualità dei servizi erogati, nonché essere reperibile quotidianamente nelle aree di mercato e inserito nell’organico lavorante;
- corrispondere ai dipendenti e/o ai soci il giusto salario, così come previsto dalla Contrattazione collettiva e/o individuale, e assolvere a tutti gli oneri contributivi e previdenziali secondo le norme vigenti;
- indicare il nominativo di un “responsabile della sicurezza” e dichiarare di avere edotto tutto il proprio personale sulle norme vigenti e sulle modalità di esecuzione dei servizi affidati;
- allontanare immediatamente il personale ritenuto non gradito ad insindacabile giudizio di SO.GE.M.I. S.p.A. in caso di verifiche dirette nei luoghi di lavoro e svolgimento delle attività oggetto d’appalto;
- sostituire, a seguito di un preavviso di non più di 24 ore, il personale non gradito ad insindacabile giudizio di SO.GE.M.I. S.p.A.

Prima dell’inizio della prestazione del Servizio, l’Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:

- procedure operative specifiche per la salute e la sicurezza dei lavoratori operanti nelle aree oggetto d’appalto, elaborate e

sottoscritte dal Datore di Lavoro, per avvenuta attività di formazione ed informazione di tutti i lavoratori presenti, del R.S.P.P. e del R.L.S.;

- copia aggiornata dei D.P.I. consegnati ai lavoratori e verbali di avvenuta attività di informazione, formazione e addestramento
- elenco completo dei lavoratori presenti nelle aree oggetto d'appalto, con relativa indicazione di rispettive mansioni e segnalazione dei ruoli di eventuale dirigente preposto ai sensi dell'art. 2, D.lgs n. 81/2008 e nomine degli incaricati al pronto soccorso ed alla prevenzione degli incendi (livello minimo richiesto: rischio medio) ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. b) del citato D.lgs n. 81/2008).
- copia del Libro Unico.

L'Appaltatore si impegna ad informare preventivamente, mediante comunicazione scritta, eventuali sostituzioni del personale operante, allegando contestualmente la dichiarazione circa la posizione contributiva ed assicurativa dei futuri inserimenti.

Art. 7 - ATTREZZATURA A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga a fornire, gestire e mantenere in perfette condizioni d'uso tutte le attrezzature utilizzate per la pulizia meccanica e tradizionale; si obbliga altresì a curare anche la manutenzione straordinaria delle stesse e la loro eventuale sostituzione entro 24 ore dalla segnalazione alla, o della, Stazione Appaltante, al fine di garantire la continuazione e la perfetta esecuzione del servizio.

Art. 8 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI DI PROPRIETA' DI SO.GE.M.I. S.P.A. IN USO ALL'APPALTATORE

L'Appaltatore risponde della manutenzione ordinaria e della conservazione in buono stato d'uso dei beni mobili ed immobili di proprietà di SO.GE.M.I. S.p.A., eventualmente utilizzati per lo svolgimento del servizio.

Art. 9 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile per tutti gli eventuali danni causati da negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza di prescrizioni di legge, di prescrizioni del presente Contratto e del Capitolato d'Appalto che, in relazione all'esecuzione del presente appalto, dovessero derivare per fatto proprio o dei propri dipendenti e/o collaboratori nei confronti della Stazione Appaltante o nei confronti di terzi.

L'Appaltatore è altresì responsabile per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare ai propri dipendenti o alle proprie cose in conseguenza dell'uso improprio o non autorizzato degli impianti o di altri beni della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve, in ogni caso, predisporre, secondo le normative che disciplinano la materia, tutto quanto necessario per evitare infortuni sul lavoro sia ai suoi dipendenti, sia a terzi che eventualmente dovessero collaborare con l'Appaltatore stesso all'esecuzione del presente servizio, e ciò anche durante il trasporto dei dipendenti stessi e dei materiali necessari allo svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio.

Per tutto quanto sopra, l'Appaltatore s'impegna a tenere manlevata la Stazione Appaltante da qualsivoglia responsabilità sia diretta che

indiretta, conseguente all'assunzione del presente appalto.

L'Appaltatore si assume l'onere dell'espletamento, secondo le norme di legge e le modalità indicate nel Capitolato speciale d'Appalto, delle necessarie pratiche nei confronti delle Autorità ed Enti competenti.

L'Appaltatore è, infine, responsabile della disciplina nei luoghi di esecuzione dei servizi e si obbliga, quindi, ad osservare ed a fare osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute.

Art. 10 - GRAVI INADEMPIMENTI

Nei casi in cui le Autorità competenti comminassero a SO.GE.M.I. S.p.A. sanzioni per fatti e/o colpe imputabili all'Appaltatore o al suo personale, quest'ultimo sarà tenuto al pagamento o all'integrale rimborso della sanzione in favore di SO.GE.M.I. S.p.A.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di SO.GE.M.I. S.p.A. ad ottenere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti a causa del comportamento dell'Appaltatore, anche qualora l'Appaltatore stesso avesse già corrisposto la sanzione amministrativa e/o la penale di cui all'articolo 16.

E' inoltre facoltà di SO.GE.M.I. S.p.A. sostituirsi in ogni momento all'Appaltatore, direttamente o affidandosi ad altra ditta, qualora la gestione dallo stesso effettuata arrechi pregiudizio, anche temporaneo, al normale funzionamento dei Mercati, ovvero quando venga meno una delle condizioni essenziali previste nel presente Appalto.

Art. 11 - OBBLIGHI E DOVERI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante si obbliga a corrispondere il corrispettivo

contrattuale con le modalità e i termini previsti all'art. 4 del presente Contratto.

SO.GE.M.I. S.p.A. si obbliga a:

- mantenere a suo carico gli oneri di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della frazione umida prodotti presso il Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di Milano o altri mercati in quanto conferiti a Pubblico Servizio
- garantire l'accesso nelle aree dei mercati al personale e ai mezzi dell'Appaltatore. I nominativi del personale ed i numeri di targa dei mezzi impiegati dovranno essere trasmessi, entro 7 giorni precedenti all'avvio del servizio, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di fornire le tessere di riconoscimento per l'accesso all'area di mercato;
- concedere l'uso gratuito di spazi in cui ricoverare i materiali e le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio; SO.GE.M.I. S.p.A., tramite propri incaricati, si riserva il diritto di accedere ai locali assegnati all'Appaltatore, per controllarne lo stato di manutenzione e di pulizia, alla presenza di un incaricato dell'Appaltatore stesso.
- mettere a disposizione, per la durata del presente Appalto, i punti di allacciamento alla fognatura, alla presa idrica ed all'energia elettrica.

Art. 12 - VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI PULIZIA

Un addetto specificamente incaricato dall'Appaltatore, che sarà il responsabile di servizio operativo ed unico interlocutore di SO.GE.M.I. S.p.A., dovrà svolgere una costante e continua azione di controllo diretta e sul campo relativamente al corretto svolgimento del servizio da parte degli addetti.

Il responsabile del servizio operativo, presente presso le aree della committenza, dovrà essere costantemente reperibile e disponibile ad intervenire, su chiamata di SO.GE.M.I. S.p.A. ed entro 15 minuti dalla chiamata medesima; in tal senso l'Appaltatore è tenuto a comunicare il recapito telefonico al momento della sottoscrizione del contratto e, in caso di sostituzione o assenza del responsabile, segnalarne la sostituzione almeno 24 ore prima dell'inizio dell'attività del nuovo addetto.

Art. 13 - COPERTURA ASSICURATIVA A CARICO DELL'APPALTATORE

Il Fornitore ha l'obbligo di stipulare un'idonea polizza assicurativa con una società di primaria e riconosciuta importanza (oppure di essere titolare di eventuale polizza già stipulata, con conseguente obbligo di produzione di documentazione attestante il pagamento dei premi per il rinnovo della copertura assicurativa in coincidenza di ogni rinnovo), che preveda la copertura di tutti i rischi da responsabilità civile (RCT) nei confronti della Stazione Appaltante e di terzi, derivanti dall'attività svolta dall'impresa, dal suo personale dipendente, dai suoi consulenti e collaboratori, dai sub affidatari e dal relativo personale, con un massimale annuo di almeno euro 5.000.000,00= (cinquemilioni/00) per sinistro a persone o cose, e di euro 25.000.000,00= (venticinquemilioni/00), quale massimale complessivo.

L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di stipulare, con le stesse modalità di cui al capoverso precedente, un'idonea polizza assicurativa che preveda la copertura di tutti i rischi derivanti agli apparati e sistemi,

concessi in locazione nell'ambito dell'Intervento, anche a causa di catastrofi naturali ed eventi di qualsiasi origine, con un massimale tale da coprire integralmente il valore degli apparati e sistemi stessi.

Copia di dette polizze assicurative dovrà essere consegnata, prima della sottoscrizione del presente contratto, a SO.GE.M.I. S.p.A..

Art. 14 - VARIABILITA' DEI SERVIZI

SO.GE.M.I. S.p.A. si riserva la facoltà di modificare unilateralmente l'entità delle superfici sulle quali eseguire il servizio qualora, per motivate sopravvenute esigenze non prevedibili al momento dell'indizione della gara d'appalto, si verifichi la necessità di:

- estendere il servizio di pulizia anche ad aree non contemplate dal presente documento;
- diminuire le aree e/o le superfici sulle quali effettuare il servizio;
- variare la destinazione d'uso delle aree;
- revocare temporaneamente o definitivamente i servizi di pulizia delle aree.

Tali eventuali variazioni non attribuiranno all'Appaltatore la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto sottoscritto, se poste in essere in conformità alle previsioni di legge

Le eventuali variazioni di superficie comporteranno una revisione del corrispettivo contrattuale pattuito, in ragione delle modifiche apportate.

Art. 15 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'Appaltatore è obbligato a costituire, ai sensi dell'art. 113 del CODICE, una garanzia fideiussoria, mediante fideiussione bancaria

o polizza assicurativa, pari al 10% dell'importo contrattuale.

Resta inteso che tale garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Tale importo sarà trattenuto dalla Stazione Appaltante qualora, a causa di un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, decida di agire per la risoluzione del Contratto anziché domandarne l'adempimento.

Tale importo sarà, altresì, trattenuto in misura pari ai costi sopportati dalla Stazione Appaltante nel caso in cui quest'ultima intenda avvalersi della facoltà di sostituirsi all'Appaltatore, direttamente o affidandosi ad altra impresa, nella ipotesi di cui all'articolo 10.

In tali casi, l'ammontare del deposito cauzionale sarà trattenuto anche a titolo di parziale o integrale risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'inadempimento.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui sopra, determinerà la revoca dell'affidamento del servizio e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata quale garanzia a corredo dell'offerta economica da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il mancato reintegro del deposito cauzionale entro trenta giorni dalla sua escussione totale o parziale, costituirà grave inadempimento agli

obblighi contrattuali e motivo di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 23.

Art. 16 - PENALI

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni del presente Contratto, di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, di mancata, parziale o cattiva esecuzione dei servizi previsti nel presente Contratto e, comunque, per ogni colpa, mancanza o inosservanza delle normative di legge vigenti, ritenute gravi, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, alla Stazione Appaltante stessa sarà dovuto dall'Appaltatore, previa contestazione scritta della SO.GE.M.I. S.p.A. ed esame delle controdeduzioni formulate entro sette giorni dall'Appaltatore, una somma che è determinata secondo le seguenti modalità:

- Euro 5.000,00 in caso di non corretta azione di separazione e differenziazioni dei rifiuti, come specificato nella parte "modalità operative" alla lettera A – paragrafo "Centro di raccolta" – punti 2 e 3 del Capitolato speciale d'Appalto, fatta salva ogni successiva ulteriore rivalsa per eventuali sanzioni comminate dalle autorità preposte al controllo;
- Euro 4.000,00 per ogni inadempienza relativa al mancato rispetto delle misure di prevenzione e protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- Euro 1.000,00 per eventuali mancate attività di manutenzione delle aree di cui alla parte "modalità operative" lettera A – paragrafo "Centro di raccolta" – punto 5 del Capitolato speciale d'Appalto;

- Euro 1.000,00 per l'inadempienza di cui alla parte "modalità operative" lettera C – punto 2 del Capitolato speciale d'Appalto;
- Euro 1.000,00 per ogni inadempienza relativa alla corretta esecuzione del servizio di raccolta/spazzamento/pulizia dei Mercati all'ingrosso e aree SO.GE.M.I. S.p.A.;
- Euro 1.000,00 per ogni inadempienza correlata al rispetto del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. rispetto a quanto previsto dalla parte "modalità operative" Lettera A – Paragrafo "Mercati all'ingrosso e aree SO.GE.M.I. S.p.A." – punto 12 del Capitolato speciale d'Appalto;
- Euro 2.000,00 per ogni inadempienza relativa al mancato rispetto delle norme di tutela ambientale, contenute nel D.lgs. n. 152/2006;
- Euro 500,00 in caso di ritardi dei tempi di esecuzione dei lavori previsti ai punti 3, 4, 5 e 6 della parte "modalità operative" lettera A paragrafo "Mercati all'ingrosso e aree SO.GE.M.I. S.p.A." e paragrafo "Orari degli interventi" del Capitolato speciale d'Appalto;
- Euro 500,00 per ogni ora (o frazione) di ritardo sui termini di tempo specificati alla parte "modalità operative" lettera B – paragrafo "Mercati all'ingrosso e aree SO.GE.M.I. S.p.A." – punto 1 del Capitolato speciale d'Appalto;
- Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo relativo alla periodicità di cui alla parte "modalità operative" lettera A – paragrafo "Mercati all'ingrosso e aree SO.GE.M.I. S.p.A." – punto 9 del Capitolato speciale d'Appalto;
- Euro 2.000,00 in caso di mancato rispetto, da parte del personale dell'Appaltatore, delle disposizioni scritte e/o alle indicazioni

operative verbali ricevute dalla Stazione Appaltante.

In caso di mancato pagamento delle sopra richiamate sanzioni pecuniarie, entro 15 giorni dal ricevimento dell'eventuale comunicazione scritta con la quale la Stazione Appaltante dichiara la non accettabilità delle controdeduzioni fornite dall'Appaltatore, l'importo della sanzione verrà detratto dal canone o, eventualmente, dal deposito cauzionale, con obbligo in capo all'Appaltatore di integrale reintegro entro 30 giorni.

E' stabilito che le penali che dovessero eventualmente essere applicate sono cumulabili tra loro sino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo contrattuale annuo.

Le penali non escludono il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di sanzioni comminate dall'Autorità competente alla Stazione Appaltante, la stessa si rivarrà direttamente sull'Appaltatore qualora sia dimostrata la sua carenza nel rispetto degli obblighi assunti con il presente appalto.

Art. 17 - SUBAPPALTO

Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente appalto, è disciplinato dall'art. 118 del CODICE.

L'accettazione del subappalto è subordinata, in ogni caso, all'adozione da parte della Stazione Appaltante di specifico provvedimento autorizzativo scritto, conseguente a formale richiesta scritta avanzata dall'Appaltatore, come esplicitato dalla legge di gara.

Le prestazioni sono subappaltabili nella misura massima del 30%

dell'importo complessivo del contratto.

La Stazione Appaltante, in caso di subappalto autorizzato, non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Art. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Per l'Appaltatore è vietata la cessione, anche parziale, del presente Contratto.

Si applicano, tuttavia, nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria, gli articoli 51 e 116 del CODICE.

Art. 19 - ESECUZIONE IN DANNO

La Stazione Appaltante procederà al controllo, con personale proprio, sulla regolare esecuzione delle prestazioni e avrà diritto ad eseguire accertamenti in qualunque momento. L'esito di tale attività si tradurrà in appositi verbali redatti in contraddittorio.

Il controllo si esplicherà con la verifica del rispetto di quanto indicato nel bando integrale di gara, nel capitolato speciale d'Appalto e nei

documenti presentati dall'Appaltatore.

Il controllo di qualità delle prestazioni sarà oggetto di valutazione eseguita a campione nell'arco della settimana, secondo criteri e modalità stabilite dalla Stazione Appaltante.

In caso di inadempimenti agli obblighi contrattuali, verbalizzati in contraddittorio con il "responsabile del servizio" dell'Appaltatore, SO.GE.M.I. S.p.A. ha facoltà di ordinare, senza ulteriore compensazione, l'esecuzione immediata o la ripetizione dei lavori necessari per il regolare andamento del servizio.

Ove ciò non fosse possibile o conveniente per SO.GE.M.I. S.p.A., quest'ultima provvederà a quantificare l'importo delle prestazioni non eseguite, che verrà portato in detrazione dal corrispettivo in prima scadenza.

Nel caso di reiterato e/o grave inadempimento, SO.GE.M.I. S.p.A. potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, dandone avviso all'Appaltatore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

SO.GE.M.I. S.p.A. si riserva altresì il diritto di affidare la continuazione dei servizi appaltati ad altra Società, riaddebitando all'appaltatore inadempiente ogni eventuale maggior onere e qualsiasi altro danno che possa eventualmente derivare a SO.GE.M.I. S.p.A., in conseguenza dell'inadempienza contrattuale.

Art. 20 - VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

In caso di decadenza dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, SO.GE.M.I. S.p.A. si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al

concorrente che segue il primo nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione, ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

Entro i termini di validità dell'offerta, indicati nel bando di gara, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano realmente la stipulazione del contratto.

La graduatoria sarà considerata valida per un periodo di dodici mesi dalla data dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Nel caso in cui SO.GE.M.I. S.p.A. dovesse avere necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente contattato avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.

Art. 21 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

L'Appaltatore si obbliga per sè, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante potrà procedere alla revoca dell'appalto, unicamente comunicando all'Appaltatore la propria decisione.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà della Stazione Appaltante scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del Contratto.

Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento

dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di proseguire il Contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal Contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

La Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva, inoltre, ai sensi dell'art. 140 del CODICE, la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento del completamento delle prestazioni avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la possibilità, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale dopo la stipula del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al terzo miglior offerente, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato.

Art. 22 - RECESSO DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto, ai sensi dell'art. 1671, cod. civ., in qualunque momento e sino al termine dell'appalto. Tale facoltà sarà esercitata mediante comunicazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, che dovrà pervenire all'Appaltatore trenta giorni prima della data indicata per la cessazione del contratto.

In tale caso, la Stazione Appaltante riconoscerà all'Appaltatore i corrispettivi per le prestazioni già effettuate.

Art. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del presente Contratto, così come la sua nullità, annullabilità e rescissione è regolata dalle norme del Codice Civile.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, SO.GE.M.I. dovrà contestare per iscritto le inadempienze dell'Appaltatore, assegnandogli un termine non inferiore a 7 (sette) giorni per le controdeduzioni.

Decorso inutilmente tale termine, SO.GE.M.I. S.p.A. adotterà i

provvedimenti di competenza.

In ogni caso, l'Appaltatore, sarà soggetto a titolo di penale alla perdita del deposito cauzionale nonché al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

SO.GE.M.I. S.p.A. non riconoscerà alcun compenso all'Appaltatore per mancanza di profitto che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore stesso.

SO.GE.M.I. S.p.A. può procedere all'immediata risoluzione del contratto unicamente comunicando all'Appaltatore la propria decisione, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, per le seguenti motivazioni:

- motivi d'interesse pubblico;
- cessione di ramo d'azienda senza preventiva comunicazione scritta a SO.GE.M.I. S.p.A.;
- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentono il regolare svolgimento del rapporto;
- qualora non vengano rispettati da parte dell'Appaltatore, i contratti collettivi in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni infortuni, etc.;
- nel caso di mancata corresponsione da parte dell'Appaltatore, di due mensilità consecutive di paga ai propri dipendenti;
- in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali;

- per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- in caso di cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;
- per cessione del contratto o subappalto non preventivamente autorizzati da SO.GE.M.I. S.p.A.;
- qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile;
- in caso di tre contestazioni scritte per omissione del servizio nel corso del contratto stesso;
- in tutte le altre ipotesi espressamente previste nel presente contratto e nel Capitolato.

Se le prestazioni non saranno eseguite nel rispetto del contratto, SO.GE.M.I. S.p.A. si riserva di utilizzare la procedura per diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454, cod. civ., assegnando un congruo termine per l'esecuzione, decorso inutilmente il quale, SO.GE.M.I. S.p.A., previa semplice comunicazione inviata a mezzo fax, potrà risolvere il contratto.

In questo caso SO.GE.M.I. S.p.A. riconoscerà all'Appaltatore solo la parte di servizio già compiuta, nei limiti in cui è per la stessa SO.GE.M.I. S.p.A. utile, in proporzione al prezzo stabilito per l'intero appalto.

Rimane ferma la facoltà di SO.GE.M.I. S.p.A. di avvalersi della procedura giudiziale di risoluzione per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per ragioni imputabili all'Appaltatore, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, questo ultimo sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali SO.GE.M.I. S.p.A. dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto del servizio oggetto dell'appalto, sia in caso di nuovo appalto.

La risoluzione non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili eventualmente derivanti dai fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere l'appalto qualora il numero di contestazioni emesse sia pari a 12 nell'arco dell'anno.

L'appalto sarà risolto di diritto:

- nei casi previsti dalla L.R. Lombardia n. 6/2010 (Testo Unico in materia di Commercio e Fiere);

- in caso di decadenza o risoluzione, anche se non concordata, della citata Convenzione del 27/05/1980, che l'Appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte, tale da non consentire la prosecuzione del servizio;

c) in caso di riqualificazione degli attuali Mercati e/o di realizzazione, anche parziale, di un nuovo complesso di strutture mercantili all'ingrosso gestito dall'Ente Gestore, con conseguente nuovo assetto delle attività dei Mercati, che determini la necessità di

rivalutare sostanzialmente i patti del presente servizio, senza che l'Appaltatore abbia alcunché a pretendere;

- in caso di fallimento dell'Appaltatore o di suo coinvolgimento in analoghe procedure concorsuali;
- nel caso in cui il Legale rappresentante e/o i soci con poteri o il titolare dell'Appaltatore non siano più in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- in caso di entrata in vigore di nuove leggi e regolamenti per la gestione dei mercati anonari all'ingrosso, che risultino in contrasto con le pattuizioni del presente contratto;
- in caso di gravi violazioni, debitamente accertate, di quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria e dagli accordi locali integrativi degli stessi;
- in caso di gravi violazioni, debitamente accertate, alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
- mancato tempestivo reintegro del deposito cauzionale definitivo;
- reiterato e/o grave inadempimento relativo alle prestazioni oggetto del presente appalto.

Art. 24 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti del presente Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, compresa la notificazione degli atti anche esecutivi e ai fini della competenza giudiziaria, l'Appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede legale di _____

Art. 25 - PRIVACY E RISERVATEZZA

Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs n. 196/2003, si precisa che i dati personali forniti dall'Appaltatore saranno trattati dalla Stazione Appaltante per le sole finalità connesse alla gestione del contratto.

Il trattamento dei dati, il cui conferimento è obbligatorio, sarà improntato a liceità e correttezza nel pieno rispetto di quanto stabilito dal citato Decreto e dei relativi obblighi di riservatezza. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all'art. 7 del suddetto Decreto Legislativo. Titolare del trattamento dei dati è So.Ge.M.I. SpA, nella persona del suo legale rappresentante.

L'Appaltatore si impegna a garantire la privacy dell'utente durante l'intero processo di erogazione del servizio e a non diffondere presso terzi i dati e le informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'attività, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003, con particolare riguardo al trattamento dei dati sensibili. A tal fine, ai sensi dell'articolo 4 del decreto citato, la Committente nomina l'Appaltatore responsabile del trattamento dei dati degli utenti che utilizzeranno il servizio.

L'Appaltatore si impegna ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi o dati eventualmente forniti nell'ambito del servizio e nel rispetto della normativa vigente.

L'Appaltatore osserverà le condizioni riportate di seguito, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge.

In particolare, a titolo esemplificativo, effettuerà esclusivamente le

operazioni connesse all'esecuzione dell'incarico, attenendosi alle prescrizioni imposte dalla legge per quanto attiene la gestione e l'utilizzo di informazioni di carattere personale.

L'Appaltatore attuerà ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire il rispetto dell'integrità ed esattezza dei dati personali trattati, nonché la liceità del trattamento, al fine di evitare il rischio di:

- distruzione, perdita o alterazione dei dati;
- accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati;
- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;
- uso non consentito dei dati utilizzati.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne SO.GE.M.I. S.p.A. dalle conseguenze di ogni ricorso o azione promossi o sanzioni comminate dal Garante per il trattamento dei dati personali o dall'Autorità giudiziaria, dovute al trattamento illecito dei dati personali, all'omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati, all'inosservanza dei provvedimenti del Garante ed a qualsiasi altra violazione del D.Lgs n. 196/2003.

Art. 26 - DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

L'Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/2001, il Modello di organizzazione, gestione e controllo di SO.GE.M.I. S.p.A. ed il Codice Etico, che ne costituisce parte integrante, approvati dal Consiglio di Amministrazione della Stazione Appaltante in data 11 gennaio 2008, consegnato dalla Società, e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi

contenute.

L'Appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale di SO.GE.M.I. S.p.A. e della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il presente contratto.

L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello e del Codice Etico costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e legittima SO.GE.M.I. S.p.A. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456, cod. civ., fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

Art. 27 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 28 - SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO E DALLA SUA ESECUZIONE

S'intendono a carico dell'Appaltatore tutte le spese e le tasse che riguardano, ad ogni e qualsiasi titolo o rapporto, il Contratto o l'oggetto dello stesso, fatta eccezione per l'I.V.A. e ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico della Stazione Appaltante.

Dette spese, preventivamente comunicate per iscritto, saranno fatturate all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante, a registrazione avvenuta.

Milano, _____

La Stazione Appaltante

L'Appaltatore

SO.GE.M.I. S.p.A.

Il sottoscritto Appaltatore dà esplicito atto di avere attentamente letto, accettato ed approvato uno per uno, nessuno escluso, tutti gli articoli del presente Contratto, nonché tutti i patti, le norme e prescrizioni in essi articolati o contenuti nei documenti facenti parte integrante del Contratto stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e ss., cod. civ. l'Appaltatore approva le seguenti clausole del Contratto: art. 3 (Durata del contratto), art. 4 (Importo dell'appalto e modalità di pagamento), art. 6 (Obblighi e Doveri dell'Appaltatore), art. 9 (Responsabilità dell'Appaltatore), art. 15 (Deposito cauzionale); art. 16 (Penali), art. 17 (Subappalto), art. 18 (Cessione del Contratto), art. 19 (Esecuzione in danno), art. 21 (Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare), art. 22 (Recesso del Contratto), art. 23 (Risoluzione del Contratto), art. 26 (Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231), art. 27 (Foro competente).

Milano, _____

L'Appaltatore
